INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 35

Promozione a direttore di sezione

Ai consiglieri di prima e seconda classe dei ruoli tecnici di cui alle tabelle C, D ed E dell'allegato I alla presente legge, aventi titolo alla riserva dei posti prevista dagli articoli 62 e 92 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e in possesso del diploma di laurea da data anteriore a quella del conferimento dell'incarico o comunque anteriore al 1 gennaio 1955 e' attribuita un'anzianita' convenzionale, non superiore ad anni tre, pari ai periodo dell'attivita' di incarico di studio, di allievo telefonista o di meccanico, svolto anteriormente al 31 dicembre 1957, presso l'Amministrazione postelegrafonica. L'anzianita' di cui al precedente comma e' valutabile ai soli fini dell'anzianita' di carriera prevista dall'articolo 164, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Gli interessati, su domanda, possono optare, sempre che non ne abbiano fruito, per il beneficio previsto dall'articolo 72 il quale non e' cumulabile con quello previsto dal presente articolo.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	I — Carriere direttive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-35-promozione-a-direttore-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it